

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 119**

**"Nuove disposizioni in  
materia di aree protette"**

settembre 2013  
n. 57



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 119**

**"Nuove disposizioni in  
materia di aree protette"**

settembre 2013

n. 57

a cura di: R. Ravazzi  
hanno collaborato: V. Satta, M. Mercuri, B. Gatta



## **AVVERTENZA**

Si ricorda che è stata approvata dall'Assemblea del Senato in data 11 settembre 2013 l'adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge AS n. 119, disegno di legge, che ripropone in identico testo il disegno di legge AS n. 1820, approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, nel corso della XVI Legislatura.



# INDICE

|   |    |
|---|----|
| SCHEDE DI LETTURA .....   | 11 |
| <b>Articolo 1</b><br><i>(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)</i>  |    |
| Scheda di lettura.....  | 13 |
| <b>Articolo 2</b><br><i>(Introduzione dell'articolo 7- bis della legge n. 394 del 1991)</i>                                 |    |
| Scheda di lettura.....  | 21 |
| <b>Articolo 3</b><br><i>(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....  | 25 |
| <b>Articolo 4</b><br><i>(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)</i>  |    |
| Scheda di lettura.....  | 27 |
| <b>Articolo 5</b><br><i>(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)</i>                |    |
| Scheda di lettura.....  | 33 |
| <b>Articolo 6</b><br><i>(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....  | 41 |
| <b>Articolo 7</b><br><i>(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)</i> |    |
| Scheda di lettura.....  | 47 |
| <b>Articolo 8</b><br><i>(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....  | 53 |
| <b>Articolo 9</b><br><i>(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....  | 61 |
| <b>Articolo 10</b><br><i>(Introduzione dell'articolo 19- bis della legge n. 394 del 1991)</i>                               |    |
| Scheda di lettura.....  | 67 |
| <b>Articolo 11</b><br><i>(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)</i>   |    |
| Scheda di lettura.....  | 75 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Articolo 12</b><br><i>(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)</i>                         |     |
| Scheda di lettura.....   | 77  |
| <b>Articolo 13</b><br><i>(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)</i>                         |     |
| Scheda di lettura.....   | 79  |
| <b>Articolo 14</b><br><i>(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)</i>                         |     |
| Scheda di lettura.....   | 81  |
| <b>Articolo 15</b><br><i>(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)</i>                          |     |
| Scheda di lettura.....   | 83  |
| TESTO A FRONTE.....  | 85  |
| <b>Articolo 1</b><br><i>(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)</i>                           |     |
| Commi 1, lett. a) e b) e 5 .....   | 87  |
| <b>Articolo 2</b><br><i>(Introduzione dell'articolo 7- bis della legge n. 394 del 1991)</i>                  |     |
| Comma 1 .....  | 93  |
| <b>Articolo 3</b><br><i>(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)</i>                            |     |
| Comma 1 .....  | 95  |
| <b>Articolo 4</b><br><i>(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)</i>                           |     |
| Comma 1 .....  | 97  |
| <b>Articolo 5</b><br><i>(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)</i> |     |
| Comma 1, lett. a).....   | 107 |
| Comma 1, lett. b) .....  | 115 |
| Comma 1, lett. c).....   | 119 |
| Comma 1, lett. d) .....  | 121 |
| Comma 1, lett. e).....   | 123 |
| Comma 1, lett. f).....   | 125 |
| Comma 1, lett. g) .....  | 131 |
| <b>Articolo 6</b><br><i>(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)</i>                          |     |
| Comma 1 .....  | 135 |



|  |     |
|--|-----|
| <b>Articolo 7</b>  |     |
| <i>(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)</i> |     |
| Comma 1, lett. a).....   | 141 |
| Comma 1, lett. b) e c) .....   | 147 |
| Comma 1, lett. d) .....  | 151 |
| <b>Articolo 8</b>  |     |
| <i>(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)</i>   |     |
| Comma 1 .....  | 153 |
| <b>Articolo 9</b>  |     |
| <i>(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)</i>   |     |
| Comma 1 .....  | 157 |
| <b>Articolo 10</b>   |     |
| <i>(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)</i>                                 |     |
| Comma 1 .....  | 165 |
| <b>Articolo 10</b>   |     |
| <i>(Introduzione dell'articolo 19- bis della legge n. 394 del 1991)</i>                                |     |
| Comma 5 .....  | 171 |
| <b>Articolo 11</b>   |     |
| <i>(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)</i>  |     |
| Comma 1 .....  | 175 |
| <b>Articolo 12</b>   |     |
| <i>(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)</i>   |     |
| Comma 1 .....  | 177 |
| <b>Articolo 13</b>   |     |
| <i>(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)</i>   |     |
| Comma 1 .....  | 179 |
| <b>Articolo 14</b>   |     |
| <i>(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)</i>   |     |
| Comma 1 .....  | 181 |
| <b>Articolo 15</b>   |     |
| <i>(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)</i>  |     |
| Comma 1 .....  | 183 |



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti

ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a

mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-quater.* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-quinquies.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-sexies.* Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinquies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*ter*. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco».

L'**articolo 1** del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 2 della legge n. 394 del 1991<sup>1</sup>, relativo alla classificazione delle aree naturali protette.

In particolare, il **comma 1**, alla **lettera a)**, sostituisce i commi da 1 a 5 del citato art. 2.

Per quanto riguarda il nuovo *comma 1*, si stabilisce che i parchi nazionali siano costituiti, oltre che dalle aree terrestri, fluviali e lacuali, come attualmente previsto, anche da eventuali estensioni a mare.

Parallelamente il nuovo *comma 2* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, riguardante le aree facenti parte dei parchi naturali regionali, non prevede più, accanto alle aree terrestri, fluviali e lacuali, eventuali "tratti di mare prospicienti la costa".

In tal modo, le aree marine rientrebbero nei parchi nazionali e non più in quelli regionali, come attualmente previsto.

Il nuovo testo del *comma 3* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, differisce dal testo vigente in quanto la classificazione delle riserve naturali in riserve statali o regionali deve avvenire, non più sulla base degli interessi rappresentati, ma sulla base degli interessi tutelati.

Il nuovo *comma 4* dell'art. 2 della legge 394 del 1991 contiene la definizione della ree marine protette e delle riserve marine. Stabilisce, infatti, che gli ambienti marini che le costituiscono siano dati da:

- dalle acque;
- dai fondali;
- dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo.

Tali elementi per fare parte aree marine protette e delle riserve naturali marine devono presentare un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica.

Il nuovo *comma 5* dell'art. 2 della legge 394 del 1991, che con l'articolo in esame si intende introdurre, riproduce, parzialmente l'attuale comma 4 del citato art. 2. Infatti prevede che le aree marine protette siano definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette<sup>2</sup>.

Si ricorda, in particolare che l'articolo 3 di detto protocollo riguarda la creazione da parte degli Stati aderenti, per quanto possibile, delle aree protette e l'impegno per assicurarne la protezione e, se del caso, il risanamento, nel più breve termine. Tali aree verranno create al fine di salvaguardare in particolare:

---

<sup>1</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*.

<sup>2</sup> L. 5 marzo 1985, n. 127, *Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982*.

a) i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversità genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi e i processi ecologici;

b) i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od educativo.

Con la lettera in esame, attraverso la sostituzione dell'attuale comma 5 dell'articolo 2 della legge 394 del 1991, si sopprime la disposizione che prevede la possibilità da parte del Comitato per le aree naturali protette di operare ulteriori classificazioni delle aree protette al fine di rendere efficaci le protezioni previste dalle convenzioni internazionali.

Con la **lettera b)** si inseriscono, dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, i commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, *5-quinquies*, *5-sexies*.

Il nuovo *comma 5-bis* contiene la distinzione tra riserva marina ed area marina protetta. La distinzione si basa sulle caratteristiche dimensionali del territorio e sulle caratteristiche del contesto ambientale e socio-economico. La disposizione fa quindi specifico riferimento all'estensione del tratto di mare, alla lunghezza e alla complessità geomorfologica della linea di costa, alla profondità e alla varietà dei fondali, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici.

Precisa, quindi, che le riserve marine sono di dimensioni più piccole rispetto alle aree marine protette, più omogenee territorialmente e dedicate a tutele specifiche.

Il nuovo *comma 5-ter* prevede che le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri siano ricomprese integralmente nei parchi nazionali, classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Si stabilisce, inoltre, che si debba svolgere l'istruttoria tecnica già prevista dalla legge vigente per l'istituzione delle aree marine protette. *Sembra che detta istruttoria debba svolgersi anche nel caso di aree marine protette già istituite, qualora si proceda alla loro ricomprensione nei parchi nazionali.*

Si ricorda in proposito che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, dopo un'istruttoria preliminare svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge, n. 979 del 1982<sup>3</sup>.

Ai sensi del D.P.R. n. 90 del 2007, la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, accertando: a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la

---

<sup>3</sup> L. 31 dicembre 1982, n. 979, *Disposizioni per la difesa del mare*.



valorizzazione dell'area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

Il nuovo comma *5-quater* demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 2** dell'articolo in esame) - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività previste dai decreti istitutivi delle aree marine. Quindi, come sottolineato dalla relazione illustrativa al disegno di legge in esame, la gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco, che comprende, sia aree terrestri, sia marine. Sempre come sottolineato dalla relazione, si accorpa "in un solo ente la gestione delle due aree con una visione programmatica unica".

Il nuovo *comma 5-quinquies* dell'articolo 2 della legge 394 del 1991, - conseguentemente alle modifiche previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, orientate a far rientrare nei parchi nazionali e non più nei parchi naturali regionali le aree marine protette- stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 3** dell'articolo in esame) avvia, ove siano state istituite aree protette regionali con estensione a mare, l'*iter* istitutivo di riserve marine da affidare prioritariamente in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Le Regioni sono, pertanto conseguentemente tenute ad adeguare i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

Il nuovo *comma 5-sexies* dell'articolo 2 della legge 394 del 1991 per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 4** del disegno di legge in esame) - l'adeguamento, per quanto concerne la parte marina, alle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e *19-bis* della legge 394 del 1991, come modificati dal disegno di legge in esame.

Si segnala, con riferimento agli oneri finanziari dell'articolo in esame, il comma 1, introduce nell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, ai *nuovi commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies*, una clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano,<sup>4</sup> è stato istituito con D.P.R. del 22 luglio 1996, la superficie si estende per 17.887 (a terra) e 56.766 ettari (a mare).

Il parco comprende le Isole di Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. L'isola di Montecristo è riserva naturale statale dal 1971.

L'area a terra e a mare del Parco è suddivisa provvisoriamente dal D.P.R. istitutivo in due zone di protezione.

**Zona 1 - riserve integrali**

Comprende l'isola di Montecristo e relativo mare circostante; Isola di Capraia - costa occidentale - e il tratto di mare prospiciente parte della parte occidentale medesima; parte dell'Isola di Gorgona e del relativo mare circostante; parte del perimetro marino dell'Isola di Giannutri. In tale zona l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono pertanto vietate le attività che ne determinano in qualsiasi modo l'alterazione. Dello stesso livello di protezione gode anche il miglio di mare circostante l'Isola di Pianosa. Il territorio dell'Isola di Pianosa anche se non definito dal DPR Zona 1, di fatto è vincolato dalle norme di livello europeo, per la presenza di interessanti nidificazioni e migrazioni di specie protette avifaunistiche, a una protezione pressoché integrale.

**Zona 2 - di protezione**

Comprende il 53 per cento dell'Isola d'Elba, le rimanenti parti dell'isola di Capraia e di Gorgona e relative aree marine contigue; l'intera isola di Giannutri e parte del perimetro marino. L'isola del Giglio è inserita per meno della metà del territorio in zona due, la parte a mare è invece libera. In questa zona di protezione sono ammesse opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, nonché dei fabbricati rurali. In particolare, ad eccezione della pesca a strascico per cui vige divieto assoluto in tutto il territorio marino del parco, ai pescatori residenti sono consentiti le attività di pesca secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Ai non residenti sono consentiti le medesime attività, purché autorizzate dalla capitaneria di porto territorialmente competente, sentito il comune interessato.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è il primo parco nazionale della Sardegna, costituito da tutto il territorio di un solo comune. E' stato istituito con la legge n. 10 del 4 gennaio 1994; con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, sono state emanate disposizioni riguardo all'ente gestore e alle misure di salvaguardia.

È un parco geomarino che si estende su una superficie - tra terra e mare - di 18.000 ettari (5.134 ettari di superficie terrestre e 13.000 ettari di superficie marina), e 180 chilometri di coste. Comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del Comune di La Maddalena.

---

<sup>4</sup> Le informazioni sono tratte dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Parco Nazionale è stato istituito - secondo quanto previsto per le regioni a statuto speciale dalla legge quadro sulle aree protette - sulla base di un'intesa Stato-Regione Sardegna che prevede interventi di tutela e di valorizzazione.

Il **comma 5**, aggiungendo il comma *9-ter* all'articolo 2 della citata legge n. 394 del 1991 stabilisce che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco.



## Articolo 2

*(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Al titolo I della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis. - *(Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori)*. -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da

tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

a) la misura del contributo;

b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

L'**articolo 2** introduce l'*articolo 7-bis* nella legge 394 del 1991<sup>5</sup> che istituisce un contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori.

In particolare il *comma 1* dispone che, dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori nelle quali sono presenti aree protette possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

---

<sup>5</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

1997<sup>6</sup>, l'istituzione di un contributo, anche per periodi limitati dell'anno, per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio volto a finanziare interventi per:

- la tutela ambientale;
- sicurezza territoriale;
- potenziamento dei servizi igienico-sanitari;
- miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

Si ricorda che l'articolo 25 comma 7, della legge n. 448 del 2001<sup>7</sup> ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A della legge stessa. In attuazione del citato articolo 25, comma 7, è stato emanato il D.M. 15 marzo 2004, n. 163, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo stesso.

Si rammenta che l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni prevedendo che possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. I regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, che può impugnarli per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

Lo stesso articolo definisce poi i criteri ai quali sono informati i regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi:

Il *comma 2* definisce la misura del contributo che non può superare i 2 euro per passeggero. Tale tributo non è dovuto da coloro che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime e siano :

- residenti;
- lavoratori e studenti pendolari;
- soggetti appartenenti a categorie da tutelare (*l'individuazione di tali soggetti non appare chiara*).

Sono inoltre esentati dal pagamento, senza che per costoro si ripeta la condizione che arrivino sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

---

<sup>6</sup> Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

<sup>7</sup> L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

*Tale esenzione potrebbe suscitare dubbi interpretativi circa la sua estensione, oltre che ai componenti dei nuclei familiari, ai soggetti stessi tenuti al pagamento. Peraltro il richiamo all'imposta municipale unica (IMU) viene fatto prescindendo dalla localizzazione nell'isola dell'immobile oggetto dell'imposta.*

Per quanto attiene alla esclusione dei soggetti in relazione al pagamento dell'IMU si evidenzia che la disciplina dell'IMU, prevista originariamente dal decreto legislativo n. 23 del 2011<sup>8</sup> e profondamente innovata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 54 del 2013<sup>9</sup> è oggetto di provvedimenti in corso di esame in Parlamento.

Riguardo all'IMU si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Tuttavia, per rispondere ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011<sup>10</sup>, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Da ultimo, il decreto-legge n. 54 del 2013 ha sospeso - per l'anno 2013 - il versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno 2013, per le succitate categorie immobiliari.

Infine il decreto-legge n. 102 del 2013, il cui disegno di legge di conversione al momento della redazione del presente dossier è in corso d'esame presso la Camera dei deputati rende definitiva la cancellazione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013.

Il *comma 3* affida la regolamento comunale che istituisce il contributo la determinazione

- a) della misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

Il *comma 4* impone alle compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime e *gli altri vettori di cui al comma 2 (non sembrerebbero rinvenibili nel*

---

<sup>8</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

<sup>9</sup> Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

<sup>10</sup> Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

*testo*) il versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e la presentazione al comune della relativa dichiarazione.



### **Articolo 3**

*(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991 dopo la parola: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

L'**articolo 3** in esame interviene sull'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, prevedendo che anche le riserve marine, come attualmente avviene per le riserve naturali, siano istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991; articolo completamente riscritto dall'articolo 8 del disegno di legge in esame, alla cui scheda illustrativa si rinvia.



## **Articolo 4**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività

prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al

presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate al sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in

considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;

d) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

**L'articolo 4** reca una nuova disciplina dei profili organizzativi e amministrativi dell'Ente parco, modificando l'articolo 9 della [legge n. 394 del 6 dicembre 1991](#)<sup>11</sup> (*Legge quadro sulle aree protette*).

Gli Enti parco si occupano della gestione dei rispettivi parchi. Attualmente in Italia i parchi nazionali sono 24. I primi furono istituiti in epoca monarchica, ma la maggior parte è stata creata a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. Esistono inoltre 152 parchi regionali, nonché aree marine protette, riserve statali, riserve regionali ed altre aree protette. Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, i parchi nazionali sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. Il medesimo articolo dispone che qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si proceda di intesa e che, nel caso in cui il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, sia comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

Fermo restando che, come già stabilito dalla legge 394 del 1991, l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del

---

<sup>11</sup> Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (denominazione aggiornata rispetto a quella usata dalla legge citata), l'articolo 4 indica quali organi dell'Ente il Presidente, il Consiglio direttivo, il revisore dei conti e la comunità del parco. Pertanto, a differenza che nella legge n. 394 del 1991, non figura più tra gli organi dell'Ente parco la giunta esecutiva, mentre il revisore dei conti prende il posto del Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi dell'Ente parco è di cinque anni (invariata rispetto alla normativa vigente).

In base all'articolo 4 in esame la nomina del Presidente del Parco continua ad avvenire con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Sulla procedura di nomina del Presidente, la principale novità del suddetto articolo 4 rispetto alle corrispondenti disposizioni della legge n. 394 del 1991 risiede nella disciplina dei casi in cui l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano tardi ad arrivare o la risposta sia negativa. Nella prima ipotesi, l'articolo 4 prevede un meccanismo di silenzio/assenso, tale che dopo 30 giorni di silenzio l'intesa sia da ritenersi acquisita; nell'eventualità di risposta negativa alla richiesta di intesa, invece, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e, se l'esito è di nuovo negativo, ha il potere di procedere direttamente alla nomina, escludendo tuttavia i due nomi sui quali l'intesa non c'era stata. L'articolo 4 dell'A.S. 119, inoltre, introduce un'incompatibilità tra la carica di Presidente di Ente parco e qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.

Al Presidente dell'Ente Parco l'articolo 4 riconosce limitati diritti di assenza dal lavoro connessi alle sue funzioni e alle convocazioni del Consiglio direttivo. Il compenso annuo del Presidente dell'Ente parco è fisso ed è determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dell'A.S. 119 reca nella nuova versione dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 anche previsioni riguardanti le indennità di carica spettanti al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco, le quali sono determinate dalla regione.

L'articolo 4 dell'A.S. 119, nella parte in cui innova il comma 4 dell'articolo 9 della legge 394/1991, si occupa del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo, in base all'articolo 4 dell'A.S. 119, è formato dal Presidente e da un numero di componenti non più fissato a otto, ma variabile: otto membri per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, dieci membri per i parchi il cui territorio interessi più di venti comuni. L'articolo 4 del disegno di legge in esame cambia parzialmente i meccanismi di nomina dei membri del Consiglio direttivo. Per la componente di membri designati dalla Comunità del parco, l'articolo 4 vuole che almeno la metà di essi sia scelta tra i sindaci della Comunità stessa; per l'altra metà, il disegno di legge in esame impone che siano esperti in materia naturalistica e ambientale (requisito che la legge n. 394 del 1991 non richiede) e, per i consigli formati da un totale di otto membri, stabilisce che la designazione

di un consigliere ciascuno spetti alle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), alle associazioni agricole, all'ISPRA e all'insieme di: Accademia nazionale dei Lincei, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana e Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

ISPRA è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente, istituito con la [legge 133/2008](#) di conversione, con modificazioni, del [decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#). L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'Accademia nazionale dei Lincei, che essendo stata fondata nel 1603 si fregia del titolo di più antica accademia del mondo, dal punto di vista amministrativo è oggi un ente pubblico non economico.

La Società Botanica italiana, fondata nel 1888, è un'associazione scientifica onlus che si propone lo sviluppo, la diffusione ed il progresso degli studi botanici in Italia.

L'Unione Zoologica Italiana, nata nel 1900, promuove gli studi nelle varie discipline zoologiche, in particolare quelli relativi alla fauna del nostro Paese, e facilita gli scambi fra zoologi. In qualità di esperti in zoologia, biogeografia e fauna, rappresentanti dell'Unione sono presenti presso vari comitati ministeriali e amministrazioni regionali e provinciali per tutto ciò che riguarda i problemi legati alla biologia applicata.

I consiglieri designati dalle associazioni ambientaliste salgono a due nel caso di consigli direttivi di dieci membri. *Si segnala che, sempre nel caso di consigli direttivi di dieci membri, la dizione "associazioni nazionali degli agricoltori" prende il posto delle "associazioni agricole" di cui sopra.* Pertanto, sia per i consigli direttivi aventi otto membri, sia per quelli di dimensioni maggiori, l'articolo 4 dell'A.S. 119 priva del diritto di designazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (che lo avevano ai sensi della legge 394/1991).

*Si rileva nella formulazione dell'articolo 4 dell'A.S. 119 un'asimmetria per quanto riguarda le associazioni; le associazioni ambientaliste sono individuate sulla base di un preciso riferimento normativo (l'articolo 13 della legge 349/1986, che parla di associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna), mentre le associazioni agricole ovvero le associazioni nazionali degli agricoltori no. L'indeterminatezza concernente le associazioni genericamente riferibili al settore agricolo appare accentuata dalla differenza tra la definizione delle une e quella delle altre. Si osserva altresì che la condivisione della funzione di designazione di un membro del Consiglio direttivo tra Accademia nazionale dei Lincei, Società Botanica italiana, Unione Zoologica italiana e Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco rischia di rendere complessa la procedura di nomina.*

Il Consiglio direttivo delibera su tutte le questioni generali nonché sui bilanci, che trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 4 dell'A.S. 119 prevede che In caso di parità di voti prevalga il voto del Presidente (la legge 394 del 1991 tace su questo punto).

Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco. L'articolo 4 dell'A.S. 119 rafforza il ruolo del Consiglio direttivo in materia, poiché dispone che lo statuto sia trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione, laddove la legge 394/1991 assegna al Ministero stesso il compito di verificare la legittimità dell'atto e la facoltà di richiederne il riesame.

Il revisore dei conti, che come si è accennato viene ad assumere il ruolo di organo dell'Ente parco precedentemente svolto dal Collegio dei revisori, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Secondo l'articolo 4 del disegno di legge in oggetto, il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco anziché dal Ministro dell'Ambiente (come invece dispone l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 che l'A.S. 119 intende modificare). L'incarico di direzione del parco può essere revocato da un nuovo presidente entro novanta giorni dalla cessazione della presidenza uscente; se ciò non avviene, il direttore del parco già in carica è confermato sino alla scadenza naturale del suo contratto.

In materia di compensi, l' articolo 4 dell'A.S. 119 prevede soltanto gettoni di presenza -il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in favore dei vicepresidenti e degli altri componenti del Consiglio direttivo per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso. Pertanto, scomparirebbe l'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso che secondo la legge 394 del 1991 spettava a presidenti, vicepresidenti, altri componenti dei consigli direttivi (al plurale) nonché ai membri del Collegio dei revisori (non più organo dell'Ente parco), alla quale si aggiungevano i gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva (quest'ultima, espunta anch'essa dall'elenco degli organi dell'Ente). L'articolo 4 dell'A.S. 119, peraltro, non quantifica la presumibile riduzione della spesa conseguibile mediante la suddetta revisione del sistema dei compensi.

Il disegno di legge A.S. 119, al pari della legge 394 del 1991, assoggetta l'Ente parco alle *Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente* recate dalla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#), e successive modificazioni. Gli Enti parco continuano ad appartenere alla categoria degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, di cui alla Tabella IV della suddetta legge n. 70 del 1975.



## Articolo 5

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

4) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

5) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la

regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni

altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

7) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato»;

b) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

c) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con

quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

d) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

e) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue)*. --

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;» sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;»;

g) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali

(Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica».

L'**articolo 5** del disegno di legge in esame, che modifica alcuni di articoli della [legge n. 394 del 6 dicembre 1991](#)<sup>12</sup>, è fatto di un unico comma suddiviso in molteplici lettere, alla **lettera a)**, **comma 1** interviene sull'articolo 12 della citata legge 394 del 1991.

Si tratta del cosiddetto piano del parco, che diviene lo strumento primario attraverso il quale l'Ente parco tutela i valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali che gli sono stati affidati. L'articolo 12 della legge 394 del 1991 elenca un insieme di contenuti che nel piano del parco non devono mancare: essi spaziano dall'organizzazione del territorio, ai vincoli, ai sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, ai servizi per il pubblico, agli interventi su flora, fauna e ambiente. L'articolo 5 del disegno di legge in esame vi aggiunge contenuti prevalentemente economico-sociali, vale a dire iniziative atte a favorire - nel rispetto delle finalità del parco- lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti al suo interno e nei territori adiacenti, il mantenimento e recupero di elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare, nonché il turismo ecosostenibile non solo stagionale.

La suddivisione del territorio del parco indicata dall'articolo 5 sostanzialmente ricalca la suddivisione già presente nell'articolo 12 della legge vigente. E' innovativo invece l'obbligo, stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del disegno di legge in esame, di indicare nel piano anche aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Tali zone di transizione, che saranno individuate dalle autorità del parco d'intesa con la regione, potranno essere oggetto di misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a)* dell'A.S. 119 conferisce all'Ente parco ampi poteri di regolamentazione dell'attività venatoria nelle zone di transizione, ivi compresi interventi sui calendari venatori regionali e provinciali. Di aree contigue esterne si parla anche nella **lettera e)** del comma laddove, modificando l'articolo 32 della

---

<sup>12</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

legge 394 del 1991, si dice che le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente devono essere contenute nel regolamento per l'area protetta regionale. *Probabilmente, sul punto gioverebbe un più preciso coordinamento tra la lettera a) e la lettera e) del comma.*

**La lettera a)** del comma 1 dell'A.S. 119 afferma altresì che nell'ambito delle iniziative miranti a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, il piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da dare in gestione a terzi, la promozione in varie forme di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, turistiche, di restauro e altro ancora, purché nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione da parte dei soggetti diversamente abili. In linea di massima, comunque, le suddette iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale non sono una novità, in quanto erano previste dall'articolo 14 della legge quadro sulle aree protette, che viene abrogato dalla **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 5 dell'A.S. 119.

Tornando alla **lettera a)** del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge, i tempi di predisposizione del piano da parte delle autorità del parco restano invariati, e sono di diciotto mesi dalla costituzione degli organi dell'Ente. Resta immutato anche il termine entro il quale chiunque può formulare osservazioni rispetto al piano depositato presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.

La **lettera c)** conferma che, come già stabilito dall'articolo 25 della legge 394 del 1991, spetta alla regione l'approvazione del piano per il parco predisposto dall'organismo di gestione del parco stesso. La **lettera a)**, piuttosto, novella la procedura di approvazione del piano per il parco in quanto afferma che il piano si intende comunque approvato qualora non lo sia stato definitivamente entro dodici mesi dall'adozione.

*La disposizione in esame sostituisce la complessa procedura prevista dal vigente comma 4 dell'articolo 12 in caso di mancata approvazione definitiva del piano adottato, con la previsione che l'inerzia degli enti determini l'approvazione definitiva del piano entro dodici mesi dall'adozione del piano stesso. La disposizione sembrerebbe richiamare l'istituto del silenzio assenso, previsto in via generale dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 per i procedimenti ad istanza di parte, finalizzati al rilascio di provvedimenti amministrativi. Si osserva, tuttavia, che, anche dal punto di vista lessicale, alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere in relazione alla non approvazione che, a rigore, potrebbe anche comprendere un rigetto. Si segnala, inoltre, che il*

*procedimento in questione non è un procedimento ad istanza di parte e che sempre l'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, al comma 4, prevede che le disposizioni riguardanti il silenzio assenso non si applichino, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente. Infine si osserva che tale particolare forma di silenzio assenso si collocherebbe all'esito di una articolata procedura che consente ai vari soggetti interessati la possibilità di presentare osservazioni, con il conseguente obbligo di pronuncia da parte della regione.*

L'articolo 12 della legge 394 del 1991 prevede riguardo alla non approvazione in prima istanza da parte della regione una procedura più lunga e complessa: se il piano per il parco non è approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, si crea un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome ai fini del raggiungimento delle necessarie intese e se, dopo altri quattro mesi, l'accordo non viene raggiunto, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

In caso di inosservanza dei termini di tempo per la presentazione del piano, il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'Ente parco e provvede per mezzo di un commissario *ad acta*, così come previsto anche dalla legge 394 del 1991.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo 5 dell'A.S. 119, come si è visto, abroga disposizioni presenti nell'articolo 14 della legge 394 del 1991 che però sono riproposte in altra parte del disegno di legge in esame. Dell'articolo 14 della legge 394 del 1991, la lettera *b)* lascia in vita il comma che attiene all'organizzazione da parte dell'Ente parco, d'intesa con la regione o le regioni interessate, di speciali corsi di formazione, al termine dei quali si rilascia il titolo ufficiale di guida del parco.

La legge quadro sulle aree protette prevede, oltre al piano del parco, un secondo strumento di gestione e programmazione: il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Quest'ultimo invece scompare per effetto della **lettera c)** del comma 1 dell'articolo 5 dell'A.S. 119, ed è sostituito nella sua funzione dal piano per il parco, che dunque resta l'unico documento per l'attuazione delle finalità del parco e per la promozione di attività economiche e sociali compatibili.

Il piano per il parco, come si è visto, è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. La sua procedura di approvazione è perciò più semplice di quella prevista dall'articolo 25 della legge 394 del 1991 per il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili che invece, prima di essere sottoposto all'approvazione della regione, deve tenere conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati. Altra differenza è che il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'articolo 25 della legge n. 394 del 1991 può essere aggiornato annualmente, mentre la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5

dell'A.S. 119 tace sugli eventuali aggiornamenti periodici. Tuttavia, in materia si può fare riferimento al comma 12 dell'articolo 6 della legge n. 394 del 1991 (comma non modificato dall'A.S. 119) secondo cui il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Quanto al finanziamento del piano per il parco, possono concorrervi Stato, regioni, enti locali e altri organismi interessati.

La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 5 dell'A.S. 119, adeguandosi alla scomparsa del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, prevede che gli accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse promossi dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si basino su quanto disposto dal programma nonché dal piano per il parco. *Al riguardo, si fa presente che il testo dell'A.S. 119 lascia inalterato il riferimento normativo agli accordi di programma indicato dalla legge n. 394 del 1991, vale a dire l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel frattempo, però, la predetta legge n. 142 del 1990 è stata abrogata dall'articolo 274 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Attualmente, il fondamentale riferimento per gli accordi di programma è l'articolo 34 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Della **lettera e)**, la quale concerne la regolamentazione di attività nelle aree contigue esterne, si è detto sopra.

La **lettera f)** del comma 1 dell'articolo 5 dell'A.S. 119, che modifica l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è dedicata al regolamento del parco (cosa diversa dal piano per il parco). Ai sensi della lettera *f)* del comma, il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite non solo entro il territorio del parco (come avviene secondo il vigente articolo 32 della legge n. 394 del 1991) ma anche nelle aree ad esso contigue. Il regolamento suddetto è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco, e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Secondo la normativa vigente, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; la lettera *f)* del comma ribadisce questi passaggi procedurali ma, in aggiunta, stabilisce che decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato.

La **lettera g)**, la quale è l'ultima lettera del comma 1 (e unico) dell'articolo 5 dell'A.S. 119, aggiunge all'articolo 1 della legge n. 394 del 1991 un nuovo comma, numerato *5-bis*, che riconosce alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza in via generale degli enti di gestione delle aree protette.

Federparchi, nata nel 1989 con il nome (mutato nel 1998) di Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Regionali, è un'associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali italiane. Essa riunisce oltre 160 organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Province, Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Di fatto, già adesso Federparchi rappresenta le aree protette nei rapporti con le istituzioni (Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle loro attività. Inoltre, è impegnata in azioni di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico e culturale nazionale e internazionale e costituisce la sezione italiana di *Europarc Federation*.

Federparchi, dal conto suo, nel proprio statuto garantirà la facoltà di accesso alla Federazione a tutte le aree protette e rispetterà principi di democrazia al suo interno.





## **Articolo 6**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I-bis.* Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore al 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

*I-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-quater.* I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-quinquies.* I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e

gassosi nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*1-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*1-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*1-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

*1-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente

comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*1-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*1-quaterdecies.* Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-quinquiesdecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

L'**articolo 6** modifica l'articolo 16 della [Legge n. 394 del 1991](#)<sup>13</sup>, inserendovi - dopo il comma 1 - i commi da 1-*bis* a 1-*quinquiesdecies*.

<sup>13</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

Il citato articolo 16, nel disciplinare le *Entrate dell'Ente parco e le agevolazioni fiscali*, stabilisce quali siano le entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi (contributi ordinari e straordinari dello Stato; contributi delle regioni e degli enti pubblici; contributi e finanziamenti a specifici progetti; lasciti, donazioni e erogazioni liberali in denaro; eventuali redditi patrimoniali; canoni delle concessioni; proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; proventi delle attività commerciali e promozionali; proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari). Si prevede, inoltre, che le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non siano sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Infine il comma 4 impone all'Ente parco l'obbligo di pareggio del bilancio.

I commi aggiuntivi al citato articolo 16 della legge n. 394 del 1991, sono finalizzati ad assicurare all'Ente parco ulteriori entrate e agevolazioni.

In particolare, il *comma 1-bis* dispone l'obbligo di versare all'ente di gestione dell'area protetta un contributo pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore al 220 kw o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta. L'obbligo di versamento è a carico del titolare del canone e la disposizione prevede che la somma venga versata in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

Alla stessa stregua, i successivi *commi da 1-ter a 1-septies* dispongono l'obbligo di versamento annuale all'ente di gestione dell'area protetta - in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità - di somme il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione a carico dei seguenti soggetti, come riassunto nello schema sotto riportato. Si noti come, per talune categorie di soggetti, l'entità del contributo da versare sia legato alla tipologia di attività svolta:

| <b>Comma</b> | <b>Soggetto</b>   | <b>Caratteristiche del versamento</b>                               |
|--------------|---|---|
| <b>1-ter</b> | Titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue | Somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente |

| <b>Comma</b>  | <b>Soggetto</b>   | <b>Caratteristiche del versamento</b>  |
|---|---|--|
|   | rispetto al territorio del parco naturale <sup>14</sup>   | estratto   |
| <b>1-quater</b>   | Titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue  |  |
| <b>1-quinquies</b>  | Titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue  | Somma commisurata alla quantità di idrocarburo annualmente estratto          |
| <b>1-sexies</b><br><i>Comma applicabile agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame</i> | Titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta |  |
| <b>1-septies</b>  | I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue                            | Somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto |

Infine il *comma 1-octies* dispone l'obbligo di versamento annuale - parimenti in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità - di una somma pari al 10 per cento del canone di concessione a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue al territorio del parco naturale<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Di cui all'introducendo comma 2-bis dell'articolo 12 (*cf.* la scheda di lettura relativa al precedente articolo 5 del presente provvedimento).

<sup>15</sup> *Cfr.* la nota precedente.

Il successivo *comma 1-novies* prevede che gli enti di gestione dell'area protetta possano deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi offertigli nel territorio dell'area medesima.

Il *comma 1-decies* stabilisce che costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame (si veda la relativa scheda di lettura).

Il *comma 1-undecies* dispone che i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, non già affidati in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, siano dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. Vengono eccettuati da tale eventualità i beni suddetti destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Il *comma 1-duodecies* permette all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale. In tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.

Il *comma 1-terdecies* consente all'ente di gestione dell'area protetta di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono però essere dirette al perseguimento di interessi pubblici ed escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.

Il *comma 1-quaterdecies* dispone che le entrate relative alle aree protette nazionali, di cui ai precedenti commi da *1-bis* a *1-octies*, affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma in esame prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda alla ripartizione di tale fondo attribuendo le risorse nella misura del 70 per cento sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione e il restante 30 per cento costituendo un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

Infine il *comma 1-quinquiesdecies* stabilisce che le disposizioni di cui al novellato articolo 16 della legge n. 394 del 1991 si applichino ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.



## Articolo 7

*(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - *(Controllo della fauna selvatica)*. -- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione

del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di

controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni

di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti»;

c) è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge;

d) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.

6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

L'**articolo 7**, che si compone di un unico comma apporta delle modifiche rispettivamente agli articoli 11 e 22 della [legge 394 del 1991](#)<sup>16</sup>, legge quadro sulle aree protette, introducendo, altresì, l'articolo 11.1.

Alla **lettera a), numero 1)**, intervenendo sull'articolo 11, comma 3, inserisce l'attività venatoria fra le attività vietate per non compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*.

Il citato comma 3 definisce in apposito elenco le attività vietate nelle aree dei parchi e di seguito indicate:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

---

<sup>16</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.



h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Alla **lettera a), numero 2)** sostituisce il comma 4 del citato articolo 11.

Il comma 4 del vigente articolo 11 stabilisce che il regolamento del parco può individuare eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, stabilendo, con particolare riferimento alla lettera a) del medesimo comma 3, che si potesse procedere ad eventuali prelievi faunistici e ad eventuali abbattimenti selettivi, al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Il comma 4 così come sostituito dal presente articolo, stabilisce, invece, più genericamente, che, l'individuazione di eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, è rimessa al regolamento del parco. Il nuovo comma esclude altresì che oggetto della deroga possa essere l'attività venatoria. Quanto poi alla previsione riguardante eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, consentiti dal regolamento del parco - attualmente presente nel comma 4 e non riportata nel testo del *nuovo comma 4* che si propone -, si segnala che tale tipo di prelievi è disciplinata dal *nuovo articolo 11.1* che la successiva lettera b) propone di introdurre nella legge n. 394 del 1991.

Alla **lettera b)** dell'articolo 7, come sopra accennato, si introduce l'articolo 11.1 nella legge n. 394 del 1991, dedicato al controllo della fauna selvatica.

Il *nuovo comma 1* stabilisce che gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue debbano essere organizzati dal soggetto gestore per la tutela della biodiversità e gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico e non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Il *nuovo comma 2* definisce la finalità del controllo, quale finalità di contenimento dei danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale.

Per quanto riguarda le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

Al *nuovo comma 3* si stabilisce che gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito il decreto- legge n. 112 del 2008<sup>17</sup>.

L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge n. 157 del 1992 e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 496 del 1993.

L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In base al *nuovo comma 4*, l'ISPRA è tenuto ad emettere parere preventivo e vincolante in merito ad interventi di controllo faunistico che prevedano il prelievo diretto mediante cattura o abbattimento. In alternativa al parere preventivo dell'Istituto è necessaria la stipula di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso istituto. Il controllo ha lo scopo di evitare eventuali impatti negativi sulle specie non espressamente oggetto di intervento. A tal fine esso deve essere effettuato secondo le modalità espressamente previste dal comma in esame e di seguito riportate:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

Il *nuovo comma 5* definisce l'applicazione delle sanzioni al personale degli enti o degli organismi pubblici che risultino essere responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità precedentemente determinate. Le sanzioni applicabili al caso specifico sono stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Qualora in base a quanto stabilito dai precedenti commi 3 e 4, soggetti privati coinvolti nei predetti interventi di controllo faunistico si rendano responsabili di comportamenti non conformi alle modalità stabilite, ad essi si

---

<sup>17</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

applica la sanzione dell'esclusione in qualsiasi coinvolgimento, anche futuro, in tali interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

In base al *nuovo comma 6*, gli Enti parco, secondo le previsioni del *comma 1-decies*, introdotto dall'articolo 6 del provvedimento in esame (*si veda la relativa scheda di lettura*), hanno la piena disponibilità degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

Si ricorda che il citato *comma 1-decies* aggiorna le previsioni dell'articolo 16 della legge 394 del 6 dicembre 1991, il quale individua le Entrate dell'Ente parco e le relative agevolazioni fiscali e le definisce nell'elenco di seguito riportato:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

Ai sensi del *nuovo comma 7* del nuovo articolo 11.1, a fronte di ogni introito ottenuto dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo, una quota pari al due per cento deve essere versata in apposito fondo istituito presso l'ISPRA che ha lo scopo di finanziare ricerche su metodi di controllo faunistico "non cruenti".

La **lettera c)** dell'articolo in esame aggiunge alla legge n. 394 del 1991 l'allegato definito "allegato I", allegato facente parte del disegno di legge in esame. Tale allegato definisce le specie animali, la relativa distribuzione naturale sul territorio italiano e le aree di possibile alloctonia dove la specie va considerata autoctona.

La **lettera d)** articolo sostituisce, inoltre, il *comma 6* dell'articolo 22 della legge 394 del 6 dicembre 1991. Si ricorda che l'articolo 22 si inserisce nel titolo III della legge "Aree naturali protette regionali" In base alla formulazione vigente del *comma 6*, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti dovevano avvenire in conformità al regolamento del parco o alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e dovevano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

Nella nuova formulazione del *comma 6*, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.

Il successivo **comma 6-bis** precisa che l'attività di controllo faunistico è disciplinata dal predetto articolo 11.1 della presente legge, nonché dalle previsioni dell'articolo 19 della [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

L'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica", della legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce che le regioni, se sussistono importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica. Inoltre, le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico - artistico, per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Infine, le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i predetti piani anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio

## **Articolo 8**

*(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della

tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della

zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

L'**articolo 8** del disegno di legge in esame, interviene sull'articolo 18 della legge n. 394 del 1991<sup>18</sup>, riguardante l'istituzione delle aree protette marine, sostituendolo interamente e integrandone la rubrica con la menzione anche delle riserve marine.

Il *comma 1* del nuovo articolo 18 prevede che il decreto di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, comuni interessati e la Conferenza unificata.

Propedeutico all'istituzione è uno studio conoscitivo, condotto dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sugli aspetti socio-economici ed ambientali dell'area al fine di individuare gli elementi "sensibili" e "il complesso dei fattori di pressione" che vengono indicati in :

- popolazione residente;
- presenze turistiche;
- attività economiche;
- attività di pesca;
- impianti industriali e turistici;
- fruizione nautica;

---

<sup>18</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

- navigazione commerciale;
- produzione di rifiuti solidi;
- consumi di acqua e di energia.

La Legge n. 426 del 1998<sup>19</sup> all'articolo 2, comma 14, prevedeva la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e il trasferimento delle relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine istituiva la Segreteria tecnica per le aree protette marine. Tale disposizione è stata poi abrogata dal D.P.R. n. 90 del 2007 che, all'art. 4, ha istituito la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi.

Si prevede che la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, composta da venti esperti, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornisca supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione e al funzionamento nonché fornisca supporto al Ministero riguardo agli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per *standard* normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo. *In considerazione dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 2, della Legge n. 426 del 1998 occorre valutare l'opportunità di modificare il riferimento normativo contenuto nel comma 1 dell'articolo in esame, che sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della legge n. 394 del 1991.*

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n. 90 del 2007, la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, accertando: a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

---

<sup>19</sup> L. 9 dicembre 1998, n. 426, *Nuovi interventi in campo ambientale*.

Il nuovo *comma 2* dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, sostituito dall'articolo 3 del presente disegno di legge, impone all'ente gestore di verificare, ogni tre anni, l'adeguatezza dei confini, le finalità, la zonizzazione e le discipline previste dal regolamento per proporre eventualmente un aggiornamento al decreto istitutivo o al regolamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il nuovo *comma 3* del citato articolo 18 fissa un termine di 90 giorni per l'emissione dei pareri degli enti territoriali nella procedura di istituzione delle aree marine protette e delle riserve marine, nonché in quella per l'aggiornamento dei relativi decreti istitutivi e regolamenti. Decorso tale termine, secondo il meccanismo del silenzio assenso, il parere si intende favorevolmente acquisito.

Il nuovo *comma 4* prevede la possibilità che vengano stipulati accordi di programma fra le Regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo all'istituzione di aree marine protette e di riserve marine. Inoltre aree marine protette, riserve marine e parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di riferimento e nei siti della Rete Natura 2000, ai fini della tutela dell'avifauna marina e delle specie a rischio.

Le "Aree marine di riferimento" sono state definite dalle leggi n. 979 del 1982 articolo 31, n. 394 del 1991 articolo 36, 344 del 1997 articolo 4, 426 del 1998 articolo 2 e 93 del 2001 articolo 8. Si tratta di aree per le quali la protezione attraverso l'istituzione di aree naturali protette è considerata prioritaria. Finora ne sono state individuate 48 (49 se si considera che le Isole Pontine sono state scorporate in: isole di Ponza, Palmarola e Zannone e isole di Ventotene e Santo Stefano). Di queste, 27 sono già state istituite e altre 17 sono di prossima istituzione in quanto è già in corso l'*iter* che porterà al Decreto Istitutivo. Le restanti 5 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma non è ancora iniziato alcun *iter* amministrativo per l'istituzione."<sup>20</sup>

Come noto, Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

---

<sup>20</sup> Dati tratti dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 20 per cento circa del territorio nazionale.

Il nuovo *comma 5* del più volte citato articolo 18 della legge n. 394 del 1991 riprende parte del testo della disposizione attualmente vigente, prevedendo che il decreto istitutivo delle aree marine protette - e ora anche delle riserve marine - contenga la delimitazione dell'area e la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo nonché le finalità, le attività non consentite, la zonazione e l'individuazione dell'ente gestore.

Il nuovo *comma 5* in esame contiene, riguardo all'individuazione dei beni del demanio marittimo, il richiamo normativo all'articolo 19, comma 6, della legge n. 394 del 1991. Il testo vigente della disposizione prevede che i beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. *Si segnala, tuttavia, che il riferimento normativo non appare coerente con il nuovo comma 6 dell'articolo 19, nel testo proposto dall'articolo 9 del disegno di legge in esame. Il riferimento sembrerebbe potersi effettuare al nuovo comma 11, già comma 6 prima della proposta novella.*

Il nuovo *comma 7* detta una disciplina sull'uso del demanio marittimo, anche con riferimento a opere o concessioni preesistenti nelle zone ricadenti nelle aree marine protette, distinguendo varie modalità in relazione alle zone di protezione.

Nella zona A, che costituisce riserva integrale, come tale interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marino, ad eccezione di quelli necessari per la sicurezza e la ricerca scientifica;

Nella zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività, i provvedimenti sull'uso del demanio marittimo possono essere adottati o rinnovati di intesa con il gestore dell'area marina protetta o della riserva marina, tenendo conto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità perseguite.

Nelle zone C e D, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, è sufficiente, invece il parere del soggetto gestore.

La disciplina riprende i contenuti di un'intesa del 2004 raggiunta, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, in materia di ripartizione di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

Si ricorda che nelle aree marine protette è prevista una zonazione, ovvero la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale e relativa previsione delle attività consentite, le quali sono disciplinate e, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'AMP. Normalmente sono individuate 3 zone e precisamente A, B e C.

L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti dalla legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, attraverso i Decreti Istitutivi, delle eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio.

Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese.

Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

In alcuni casi esiste anche una Zona D, che prevede una regolamentazione ancora meno restrittiva.

Si rammenta che nel 2005<sup>21</sup> è stata raggiunta un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni in materia di ripartizione di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.

In tale sede, anche sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato (2194/2001 del 16 ottobre 2002), che si era espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette, riaffermando che, in vista della finalità di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione. Si è voluto assicurare il coordinamento e il temperamento delle competenze rispettivamente riconosciute allo Stato ed alle Regioni, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e

---

<sup>21</sup> Accordo 14 luglio 2005, *Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.*

concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette, stabilendo che ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

In particolare:

a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal Soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica

b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il Soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

e) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli Enti cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del Soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.



## **Articolo 9**

*(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Gestione delle aree protette e delle riserve marine)*. -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni

ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale

regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o *acquascooter* e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici

similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le

esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

*d)* zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi

nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Il **comma 1** dell'articolo 4 del disegno di legge in esame sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991<sup>22</sup>, apportando modifiche alla disciplina di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine, nell'intento, come si afferma nella relazione al disegno di legge, di dare un taglio più manageriale ai soggetti gestori di tali aree, in funzione anche delle risorse finanziarie statali.

Il vertice del sistema di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine nella competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' inoltre previsto che ciascuna area marina protetta e ciascuna riserva sia gestita da un ente individuato dal Ministero con appositi provvedimenti.

L'articolo in esame distingue tra gestione delle aree marine protette e gestione delle riserve marine. Nel primo caso l'ente deve essere un consorzio formato per almeno il 70 per cento da enti locali; mentre per le riserve marine, che di solito comprendono aree più piccole, non vi è obbligo di costituire un consorzio. In entrambi i casi, tuttavia, l'ente gestore deve comprendere istituzioni scientifiche, associazioni ambientaliste riconosciute, enti pubblici.

L'affidamento ai vari consorzi della gestione dell'area protetta avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti gli enti locali e le regioni; gli obblighi dei consorzi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione sono definiti dallo stesso Ministero con apposita convenzione. Questa convenzione determina altresì, nel caso dei consorzi, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. E' previsto che l'ente gestore possa a sua volta affidare lo svolgimento di attività o servizi ad associazioni private che abbiano presentato opportuni progetti e agiscano in tutela di interessi collettivi.

Una volta ottenuto l'affidamento della gestione, il soggetto gestore ha l'obbligo, entro un anno, di formulare una proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione che tenga conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche di protezione della rispettiva area o riserva marina. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ragione della funzione coordinatrice svolta dal Ministero stesso.

Il suddetto regolamento deve stabilire anche il piano di gestione e la normativa di dettaglio riguardante in ciascuna zona le finalità di protezione, i divieti, l'esercizio di attività consentite e gli altri principi fissati nel decreto istitutivo dell'area protetta o della riserva.

Il piano di gestione assume importanza rilevante perché rappresenta lo strumento attraverso cui perseguire specificamente le finalità dell'ente e quindi lo scopo di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.

Il piano di gestione individua le caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, e sulla base di esse applica in forme differenziate le opportune modalità

---

<sup>22</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.



di godimento, di uso e di tutela. Inoltre fissa gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento di attività consentite e non consentite, i vari interventi di sistemazione delle opere per la fruizione dell'area, la creazione di strutture e servizi museali, centri di visita e altre infrastrutture che possano consentire al pubblico di usufruire dell'area protetta senza rischi e nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale.

Infatti, viene sottolineato che, sia nelle aree marine protette, sia nelle riserve marine, sia nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è vietata ogni attività che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente e compromettere le finalità di tutela.

Rispetto alla formulazione vigente dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, il testo proposto dal presente disegno di legge è più dettagliato nell'elencazione delle attività vietate. In primo luogo indica chiaramente tutte le attività sportive e da diporto che possono mettere in pericolo o alterare le specie animali e vegetali: balneazione, immersioni subacquee, ancoraggio, ormeggio, persino navigazione, utilizzo di acquascooter, pratica dello sci nautico e di altri sport simili. Sempre allo scopo di evitare che l'ambiente marino sia esposto a pericoli derivanti da ogni forma di presenza indebita. Sono contemplati anche il divieto di introduzione di specie alloctone e il ripopolamento attivo.

Sono vietate, altresì, le attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari della fauna e della flora. La tutela si estende alle formazioni geologiche e ai reperti archeologici; si rivolge contro le alterazioni dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, previene l'introduzione di sostanze inquinanti e tossiche, l'uso di fuochi, la discarica abusiva di rifiuti e di altre materie non in regola con gli *standard* più restrittivi previsti dalla normativa vigente.

Tale regime restrittivo di tutela, tuttavia, non viene applicato integralmente a tutte le aree protette, e può non riguardare tutta la superficie di un'area protetta. Questo dipende dal piano di gestione elaborato dall'ente gestore, dato che la legge consente di derogare i divieti, in parte, e di stabilire diversi gradi di misure di protezione. Infatti nelle aree protette marine e nelle riserve marine è consentito individuare quattro tipologie di zone cui corrispondono misure di protezione differenti:

- una *zona A* di tutela integrale,
- una *zona B* di tutela generale, in cui sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale,
- una *zona C* di tutela parziale, che prevede una fruizione più ampia ,
- una *zona D* di tutela sperimentale, in cui le attività di salvaguardia riguardano solo un aspetto o un attività o un fattore di impatto.

Per questo motivo i divieti più restrittivi possono applicarsi solo nelle zone qualificate come 'A' mentre nelle altre le deroghe previste dalla legge sono numerose: è consentita la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva, l'ormeggio per il diporto, l'ancoraggio (ma solo sui fondali non di pregio), la navigazione da diporto purché effettuata con imbarcazioni dotate di

requisiti di eco-compatibilità, le visite guidate, il trasporto di turisti, e l'acquacoltura.

Alle aree marine protette, alle riserve marine e alle zone marine di parchi nazionali si estendono le tutele previste dall'articolo 11, comma 3 della legge 394 del 1991. Si tratta, com'è noto, del divieto di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali; di raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché dell'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; dell'apertura di cave, miniere e discariche, di raccolta e asportazione di minerali. Inoltre vi è il divieto di modificazione del regime delle acque; di svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate; dell'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, dell'uso di fuochi all'aperto e del sorvolo di velivoli non autorizzato.

L'articolo in esame dispone che tutti i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o nelle riserve marine entro 150 metri dalla costa possono essere concesse in uso esclusivo agli enti gestori per le loro finalità.

Per quanto riguarda la sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve, il *comma 12* dell'articolo 19, come modificato dalla presente legge, prevede che essa sia esercitata dalle Capitanerie di porto nonché dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione, per queste ultime però solo ai fini di assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento dell'area protetta. Non vi è più alcun riferimento alle competenze dell'Ispettorato per la difesa del mare che invece era l'ente responsabile sotto la disciplina previgente.

Tra le competenze del Ministero dell'ambiente vi è anche l'emanazione (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) del decreto con cui si stabiliscono la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie destinate allo scopo di sorvegliare le aree marine protette e le riserve marine.

Il nuovo *comma 13* contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge in esame dispone infine (**comma 2**) che i decreti ministeriali di individuazione dei soggetti gestori e di adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine vengano adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, e che gli enti di gestione già esistenti presentino le proposte di regolamento di esecuzione e organizzazione al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, pena la revoca dell'affidamento della gestione (**comma 3**).

## **Articolo 10**

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Programma triennale per le aree marine protette*). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine

sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis*, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte

gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni

finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-*bis*, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2013.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

L'**articolo 10** in esame introduce nuove disposizioni mediante l'inserimento, dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991<sup>23</sup>, di un articolo 19-*bis*.

Il *comma 1* del nuovo articolo 19-*bis* della legge quadro prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Altri soggetti, ossia le Regioni o gli enti gestori, potranno proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti, sui quali il Ministro deciderà entro sessanta giorni.

Ai fini dell'individuazione degli enti gestori, il comma fa esplicito riferimento normativo all'articolo 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998<sup>24</sup>. La norma di riferimento contempla l'affidamento della gestione delle aree protette marine ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro. Tale affidamento avviene con decreto ministeriale, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati. Questi ultimi, nel comma 1 qui in esame, a differenza delle regioni non sono menzionati tra i soggetti titolati ad avanzare proposte in ordine al programma triennale.

Il programma triennale fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi e le relative azioni nazionali, le attribuzioni economico-finanziarie e inoltre consentirà di valutare i risultati della gestione delle aree marine protette. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale interesseranno

---

<sup>23</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

<sup>24</sup> L. 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale.

anche le riserve marine e saranno ancorate a criteri oggettivi di vario tipo, alcuni dei quali geomorfologici, altri connessi alla rilevanza degli ecosistemi in oggetto, altri ancora correlati a fattori antropici e ad interessi socio-economici. Ulteriori parametri potranno essere definiti in sede di elaborazione del programma. Il futuro programma predisporrà anche attività di monitoraggio scientifico.

I nuovi *commi 2 e 3* dell'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991 trattano profili finanziari.

Il *comma 2* stabilisce innanzi tutto che le assegnazioni finanziarie statali ordinarie in favore delle aree marine protette e delle riserve marine siano fissate dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con cadenza annuale, successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio, entro trenta giorni da quella data. Circa la destinazione delle predette risorse, il *comma 3* pone delle priorità: le assegnazioni serviranno in primo luogo alle attività di tutela e conservazione e potranno essere utilizzate anche per scopi di valorizzazione e promozione, solo previo pieno assolvimento delle predette funzioni istituzionali primarie. Il *comma 2* esclude dal riparto delle assegnazioni statali ordinarie le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato in tempo utile i risultati della gestione relativi all'anno precedente. Il *comma 3*, a sua volta, delinea i compiti di pianificazione economico finanziaria assegnati agli enti gestori delle aree, che sottopongono i loro progetti in materia all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, insieme ai bilanci consuntivi e previsionali.

Il nuovo *comma 4* attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di revocare l'affidamento in gestione delle aree, in caso di comprovate inadempienze, inosservanze o irregolarità da parte del gestore non solo rispetto al decreto istitutivo e alla convenzione di affidamento, ma anche rispetto al programma triennale ministeriale di cui sopra. *Il testo potrebbe quindi ritenersi da interpretare nel senso che la revoca da parte ministeriale dell'affidamento in gestione non richieda i pareri delle regioni e degli enti locali territorialmente interessati, invece necessari in funzione della decretazione di affidamento.*

Il *comma 5* concerne le misure di incentivazione per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera delle aree marine protette e delle riserve marine. In sostanza, la disposizione estende agli enti gestori la priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione Europea, statali e regionali, che l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 dà ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o di un parco naturale regionale.

In sintesi, gli interventi, impianti ed opere di cui al *comma 5* sono per: restauro di centri storici e di edifici di particolare valore, recupero di nuclei abitati rurali, opere igieniche e di risanamento, attività culturali, agriturismo, sport, fonti energetiche. Per un elenco esaustivo della tipologia di interventi, impianti ed opere cui si applicherebbe

il comma 5 si rimanda alla legge n. 394 del 1991, articolo 7, che ne costituisce il riferimento normativo.

I proventi generati dalle sanzioni amministrative derivanti da violazioni comunque commesse in zone di mare interne alle aree marine protette, alle riserve marine nonché a parchi nazionali con estensione a mare, secondo il nuovo *comma 6*, saranno riscossi dagli enti gestori, che li utilizzeranno coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta loro affidata. In base al medesimo comma, l'importo di un insieme di sanzioni sarà aggiornato ogni cinque anni con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal **comma 2** dell'articolo in esame.

Poiché il comma 6 si riferisce ai commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis* dell'articolo 30 della legge n. 394/1991, le sanzioni in questione sono quelle per violazioni commesse da naviganti a motore per diporto in aree marine protette geograficamente definite dall'Istituto idrografico della Marina ma non segnalate con mezzi e strumenti conformi alla normativa internazionale emanata dall'apposita associazione AISM-IALA, e quelle per violazioni di disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette.

Nei rapporti tra enti gestori ed amministrazioni pubbliche, il nuovo *comma 7* obbliga queste ultime a rendere entro il termine perentorio di sessanta giorni i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta richiesti. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri predetti si intenderanno favorevolmente acquisiti. Il comma 8 instaura pertanto un meccanismo di silenzio-assenso.

Il nuovo *comma 8* impegna il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare i provvedimenti di sua competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile. I provvedimenti debbono essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, come stabilito dal successivo **comma 3** dell'articolo in esame.

Il *Protocollo tecnico per la nautica sostenibile*, siglato a febbraio 2007 dal Ministero in accordo con l'industria nautica, i rappresentanti della diportistica e le associazioni ambientaliste, ha stabilito una serie di criteri per riscrivere le norme relative alle aree marine protette di tutta Italia. L'obiettivo è quello di una nautica sostenibile grazie alle nuove tecnologie, all'efficienza energetica, al contenimento dei consumi e alla compatibilità ambientale delle unità navali. Il *Protocollo*, in particolare, è orientato in favore della piccola nautica e delle imbarcazioni di nuova costruzione rispondenti alla direttiva europea n. 2003/44, delle imbarcazioni dotate di casse nere, prevede limiti di velocità per una fascia di seicento metri dalla costa e l'introduzione di un "bollino blu" per gli scafi eco-compatibili.

Il *comma 9* è volto ad assicurare la massima partecipazione di tutti i settori interessati alle scelte gestionali riguardanti le aree marine protette (pesca, turismo, nautica, subacquea, protezione ambientale, ricerca scientifica). Pertanto l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale,

nominerà una consulta da esso stesso presieduta, la quale potrà formulare proposte e suggerimenti ed esprimere pareri non vincolanti.

Il *comma 10* concede agevolazioni fiscali agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta nell'esercizio di tale funzione.

Il *comma 10* si richiama, infatti, all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991. Quest'ultimo esclude le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente, dalla normativa per la disciplina del commercio. Le cessioni e le prestazioni in parola sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ma nella registrazione dei corrispettivi non vi è obbligo di uso dei registratori di cassa.

Sia il *comma 11* che il *comma 12* riguardano la dotazione minima di personale necessario alla direzione ed al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina ed area marina protetta, nonché gli oneri finanziari relativi ai costi degli organici. La dotazione minima di personale necessario sarà determinata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (*comma 12*). Gli oneri potranno gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero, entro le soglie stabilite dal decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (noto anche come TUEL).

Il successivo *comma 12*, inoltre, applica le norme previste dal citato *Testo Unico* ai consorzi di gestione delle aree marine protette. Il *comma 13* precisa altresì che, entro la soglia prevista dalla norma, il contributo finanziario ministeriale possa essere destinato anche a coprire i costi del personale.

Attualmente, invece, ai sensi della legge n. 179 del 2002, articolo 8, comma 1, l'individuazione della dotazione necessaria di risorse umane spetta ai soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, i quali la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, secondo il comma 3 del medesimo articolo 8, le spese relative alle risorse umane destinate al funzionamento delle aree marine protette sono a carico dei rispettivi gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti loro dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le disposizioni recate dal *comma 11* e dal *comma 12*, dunque, sono incompatibili con la disciplina vigente in materia, la quale infatti è abrogata dal comma 5 dell'articolo in esame.

Il nuovo *comma 13* regola il reclutamento del personale e del direttore dell'area marina protetta o della riserva marina da parte dell'ente gestore, reclutamenti che avverranno attraverso selezioni di evidenza pubblica.

Il **comma 4** sopprime le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.



Le commissioni di riserva sono organismi istituiti presso ogni Capitaneria di porto competente per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto ciò che attiene al funzionamento della riserva medesima. La commissione, tra l'altro, esprime il suo parere anche sulle previsioni relative alle spese di gestione. La commissione comprende membri di varia estrazione. A seguito di modifiche recate dalla legge finanziaria per il 2008, articolo 2, comma 339, rispetto alla composizione originariamente prevista dalla legge n. 979 del 1982, articolo 28, attualmente fanno parte di ogni commissione di riserva: un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; un esperto dello stesso Ministero; esperti designati dalla regione territorialmente interessata e dai i comuni rivieraschi; da un rappresentante della Capitaneria di porto; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



## **Articolo 11**

*(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale

mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

L'**articolo 11** modifica l'articolo 21, comma 1, della legge n. 394 del 1991<sup>25</sup>, confermando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale specificando che tale vigilanza si estende sugli Enti parco e gli altri enti istituiti. Rispetto alla normativa vigente si specifica che spetta al Ministero, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'approvazione :

- degli statuti;
- dei regolamenti;
- dei bilanci annuali
- e delle piante organiche.

Il nuovo comma non prevede più che per le aree marine la vigilanza venga esercitata dal Ministro dell'ambiente e congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile, dicastero ormai soppresso.

---

<sup>25</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.



## Articolo 12

*(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991, al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri del revisore dei conti», il comma 2 è abrogato, ed è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

L'**articolo 12** modifica l'articolo 24 comma 1 della legge n. 394 del 1991<sup>26</sup>, ove si disciplina l'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, al fine di prevedere, in luogo del collegio dei revisori dei conti un unico revisore dei conti. Abroga inoltre il comma 2 del menzionato articolo ove si prevede nel suddetto collegio dei revisori dei conti la presenza di un membro nominato dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze.

Aggiunge, inoltre un comma 3-bis con il quale vengono estese al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis.

*Il riferimento non appare congruente, poiché l'articolo 9, comma 8-bis riguarda la delibera dello statuto dell'Ente parco.*

---

<sup>2626</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.



### **Articolo 13**

*(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7,»;

*b)* al comma 1-*bis*, le parole: «19, comma 3, lettera *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera *a*)».

L'**articolo 13** modifica l'articolo 30, commi 1 e 1-*bis* della legge n. 394 del 1991<sup>27</sup>, ove si detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni a tutela delle aree marine protette.

Alla **lettera a)**, che riguarda il menzionato comma 1, si corregge il rinvio, attualmente previsto all'articolo 19, comma 3, con il rinvio all'articolo 19, comma 7. Infatti l'articolo 9 del disegno di legge in esame, che effettua una riscrittura dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 sposta in tale comma la previsione dei divieti delle attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali.

Alla **lettera b)**, che riguarda il menzionato comma 1-*bis*, corregge il rinvio all'articolo 19, comma 3, lettera *e*) con quello all'articolo 19, comma 7, lettera *a*), è infatti qui contenuto, tra l'altro, secondo la riscrittura dell'articolo 19 effettuata dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, il divieto di utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili.

---

<sup>27</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.





## Articolo 14

(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Relazione al Parlamento).

-- 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della

medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

L'**articolo 14** riscrive l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991<sup>28</sup> che prevede la presentazione annuale al Parlamento da parte Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991 sulle aree protette.

Il nuovo articolo 30, che contiene una disciplina più dettagliata, prevede anzitutto che la relazione venga effettuata su proposta del Comitato nazionale aree protette, istituito al successivo *nuovo comma 2* e che la relazione riguardi le attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale (*nuovo comma 1*).

Il *nuovo comma 2* istituisce presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette composto:

- dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede;
- da un rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali;

---

<sup>28</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.

- e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il *nuovo comma 3* dispone che entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente trasmetta al Comitato nazionale aree protette un resoconto sulle attività svolte nell'anno precedente.

## **Articolo 15**

*(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

L'**articolo 15** modifica l'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991<sup>29</sup>, riguardante le così dette aree marine di reperimento e cioè ulteriori aree - che l'articolo elenca - rispetto a quelle, di cui all'articolo 31 della legge n. 979 del 1982, alle quali si era fatto riferimento in sede di prima attuazione della legge, in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine.

Tale istituzione avviene sulla base del Programma triennale per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 che, tra l'altro, specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini.

La modifica suddetta è volta ad inserire fra le indicazioni programmatiche per l'istituzione di parchi marini o riserve marine nelle aree di reperimento anche il programma triennale per le aree marine protette del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenente indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi e i profili economico-finanziarie della gestione delle aree marine protette, previsto dall'articolo 19-bis della legge 394 del 1991, del quale si propone l'inserimento con l'articolo 10 del disegno di legge in esame, alla cui scheda illustrativa si rinvia.

---

<sup>29</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**  
(*Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991*)

**Commi 1, lett. a) e b) e 5**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Articolo 2<br><i>Classificazione delle aree naturali protette</i>   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| <p>1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali <b>o marine</b> che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.</p> | <p>1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali <b>e da eventuali estensioni a mare</b> che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.</p> |
| <p>2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali <b>ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa</b>, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.</p>  | <p>2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.</p>   |
| <p>3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali <b>o marine</b> che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità</p>   | <p>3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità</p>  |

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |   |
|--|---|
| <p>Articolo 2<br/> <i>Classificazione delle aree naturali protette</i></p>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.</p>   | <p>biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.</p>  |
|  | <p><b>4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.</b></p> |
| <p>4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e <b>quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979 .</b></p>                                      | <p><b>5. Le aree marine protette si intendono altresì</b> definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree <b>specialmente</b> protette del Mediterraneo, <b>ratificato ai sensi della</b> legge 5 marzo 1985, n. 127.</p>  |
| <p>5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 .</p> | <p><i>Identico.</i></p>   |
|  | <p><b>5-bis. La classificazione delle aree</b></p>  |



|   |  |
|---|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
| Articolo 2<br><i>Classificazione delle aree naturali protette</i>               |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <b>marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.</b> |
|   | <b>5-ter.</b> Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   |
|   | <b>5-quater.</b> Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
| Articolo 2<br><i>Classificazione delle aree naturali protette</i>               |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p> |
|   | <p><b>5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare</b></p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |  |
| <p>Articolo 2<br/> <i>Classificazione delle aree naturali protette</i></p>   |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <p><b>dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>   |
|  | <p><b>5-sexies.</b> Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> |
| <p>6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453 .</p> | <p>6. <i>Identico.</i></p>   |
| <p>7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.</p>  | <p>7. <i>Identico.</i></p>   |

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b></p> <p><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>  |  |
|---|--|
| <p>Articolo 2</p> <p><i>Classificazione delle aree naturali protette</i></p>  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| 8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.  | 8. <i>Identico.</i>  |
| 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.  | 9. <i>Identico.</i>  |
| 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall' <i>Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities</i> (AISM-IALA). | 9-bis. <i>Identico.</i>  |
|   | <b>9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco.</b> |

**Articolo 2**

*(Introduzione dell'articolo 7- bis della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p> |  |
|--|--|
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-bis</b><br/> <i>(Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori).</i></p> <p><b>1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.</b></p> <p><b>2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p><b>risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).</b></p> <p><b>3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:</b></p> <p><b>a) la misura del contributo;</b></p> <p><b>b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;</b></p> <p><b>c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.</b></p> <p><b>4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.</b></p> |

**Articolo 3**  
*(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1**

|   |  |
|---|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>             |  |
| Articolo 8<br><i>Istituzione delle aree naturali protette nazionali</i>                     |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| (...)   | (...)  |
| 7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18. | 7. Le aree protette marine <b>e le riserve marine</b> sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18. |





**Articolo 4**  
(*Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991*)  
**Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>  |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.   | 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare.</b>   |
| 2. Sono organi dell'Ente:  | 2. <i>Identico:</i>  |
| a) il Presidente;  | a) <i>identica;</i>  |
| b) il Consiglio direttivo;   | b) <i>identica;</i>  |
| c) <b>la Giunta esecutiva;</b>   |  |
| d) il <b>Collegio dei</b> revisori dei conti;  | c) il revisore dei conti;  |
| e) la Comunità del parco.  | <b>d) identica.</b>  |
|  | 3. ( <i>cf</i> r comma 12)   |
| 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco <b>nazionale.</b> ( <i>segue</i> ) | <b>4. Il Presidente del parco nazionale</b> è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare</b> , d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. <b>L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito</b> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>   |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <b>negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.</b>  |
|   | <b>5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.</b>  |
| <i>(segue comma 3)</i> Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. | <b>6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, <b>esercita</b> le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.</b>   |
|   | <b>7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico</b> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <b>del bilancio dell'Ente parco.</b>  |
|   | <p><b>8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</b></p>     |
| <p>4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:</p> | <p><b>8-bis.</b> Il Consiglio direttivo <b>del parco nazionale</b> è formato dal Presidente e da <b>un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.</b></p> <p><b>8-ter.</b> <b>I componenti del Consiglio direttivo sono nominati</b>, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, <b>con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività</b> in materia di conservazione della natura e gestione delle <b>aree</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>  |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <b>protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco</b> , secondo le seguenti modalità:  |
| a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;   | <b>a) il 50 per cento dei componenti</b> su designazione della Comunità del parco con voto limitato, <b>almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;</b>   |
| b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; | <b>b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:</b>   |
| c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  | <b>1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti</b> , uno delle associazioni <b>ambientaliste</b> individuate al sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, <b>uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;</b> |
| d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  | <b>2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti</b> , due delle associazioni <b>ambientaliste</b> , uno dell'ISPRA, <b>uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.</b>  |
| e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).   |  |
| 5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori                 | <b>8-quater.</b> Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero   |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| <p>trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. <b>Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.</b> Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, <b>entro quarantacinque giorni dalla cessazione</b>, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.</p> | <p>dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare.</b> Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo <b>ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo</b> designati dalla Comunità del parco <b>che ricoprono la carica di sindaco</b> di un comune o <b>di presidente</b> di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.</p> |
| <p>6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco <b>ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.</b></p>   | <p><b>8-quinquies.</b> Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.</p>  |
| <p>7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.</p>   | <p><b>8-sexies. identico.</b></p>   |
| <p>8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente <b>di concerto con il Ministro del tesoro</b>, sui</p>   | <p><b>8-septies.</b> Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare e</b></p>  |

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>  |   |
|---|---|
| <p>Articolo 9<br/> <i>Ente parco</i></p>  |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| <p>regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, <b>esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.</b></p>  | <p><b>al Ministro dell'economia e delle finanze</b>, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. <b>In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</b></p>  |
| <p>8-<i>bis</i>. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente <b>che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.</b></p> | <p><b>8-octies</b>. Lo statuto dell'Ente <b>parco</b> è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso <b>per l'approvazione</b> al Ministero dell'ambiente <b>e della tutela del territorio e del mare.</b></p>  |
| <p>9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.</p>  | <p>9. <i>Identico.</i></p>  |
| <p>10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente <b>parco</b>, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, in qualità di amministrazione <b>vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di</b></p>            | <p>10. <b>Il revisore</b> dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro <b>dell'economia e delle finanze</b> di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>  |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| <b>modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. (segue)</b>  |  |
| ( <i>segue</i> ) Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. <b>Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.</b>   | <b>10-bis.</b> Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro <b>dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b> , tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.   |
| 11. Il direttore del parco è nominato, <b>con decreto, dal Ministro dell'ambiente</b> , scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. | 11. Il direttore del parco è nominato <b>dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico.</b> Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. <b>Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.</b> |
| 12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.   | <b>3. Identico.</b>  |
| 12-bis. <b>Ai Presidenti</b> , ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi <b>nonché ai componenti dei</b>   | 12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo <b>spettano</b> gettoni di presenza per la  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p><b>Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.</b></p> | <p>partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> |
| <p>13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.</p>  | <p>13. <i>Identico.</i></p>   |
| <p>14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.</p>  | <p>14. <i>Identico.</i></p>   |
| <p>15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi</p>  | <p>15. <i>Identico.</i></p>   |



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |                  |
| Articolo 9<br><i>Ente parco</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| specifici nei settori di attività dell'Ente parco.                              |                  |



**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. a)**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b></p> <p><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |                            |
|--|----------------------------|
| <p>Articolo 12</p> <p><i>Piano per il parco</i></p>  |                            |
| Testo vigente  | Testo modificato           |
| <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> | <p>1. <i>Identico:</i></p> |
| <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p>   | <p>a) <i>identica;</i></p> |
| <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;</p>  | <p>b) <i>identica;</i></p> |
| <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p>  | <p>c) <i>identica;</i></p> |
| <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;</p>  | <p>d) <i>identica;</i></p> |
| <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi</p>   | <p>e) <i>identica;</i></p> |

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b></p> <p><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |  |
|--|--|
| <p>Articolo 12</p> <p><i>Piano per il parco</i></p>  |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.   |  |
|  | <b>e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;</b>   |
|  | <b>e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.</b>   |
| 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:  | 2. <i>Identico:</i>  |
| a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;   | a) <b>zone di riserva integrale</b> nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;  |
| b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo | b) <b>zone di riserva generale orientata</b> , nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Articolo 12<br><i>Piano per il parco</i>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;   | comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;  |
| c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; | c) <b>zone</b> di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; |
| d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.   | d) <b>zone</b> di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.   |
|  | <b>2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per</b>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>     |   |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 12<br><i>Piano per il parco</i> |   |
| Testo vigente                            | Testo modificato  |
|  | <p>assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.</p> |
|  | <p><i>2-ter.</i> Ai fini di cui al comma 1, lettera <i>e-bis</i>), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze</p>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Articolo 12<br><i>Piano per il parco</i>   |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <b>di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.</b>  |
| 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.   | 3. <i>Identico.</i>  |
| 4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla | 4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |   |
|---|---|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
| Articolo 12   |   |
| <i>Piano per il parco</i>   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| lettera <i>d</i> ) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. ( <i>segue</i> ).   | lettera <i>d</i> ) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.   |
| ( <i>segue</i> ) Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva. | <b>5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato.</b> |
| 5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.  | 5. <i>Identico.</i>   |
| 6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.   | 6. <i>Identico.</i>   |
| 7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.   | 7. <i>Identico.</i>   |
| 8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta   | 8. <i>Identico.</i>   |



|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |                  |
| Articolo 12<br><i>Piano per il parco</i>   |                  |
| Testo vigente  | Testo modificato |
| Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. |                  |



**Articolo 5**

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

**Comma 1, lett. b)**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |                  |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |                  |
| Articolo 14   |                  |
| <i>Iniziative per la promozione economica e sociale</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| <b>1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.</b>  | <i>Abrogato</i>  |
| <b>2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.</b> | <i>Abrogato</i>  |
| <b>3. Il piano di cui al comma 2 può</b>  | <i>Abrogato</i>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |                     |
|--|---------------------|
| Articolo 14<br><i>Iniziative per la promozione economica e sociale</i>   |                     |
| Testo vigente  | Testo modificato    |
| <p><b>prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.</b></p> |                     |
| <p><b>4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.</b></p>  | <i>Abrogato</i>     |
| <p>5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.</p>  | <i>5. Identico.</i> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |                  |
| Articolo 14<br><i>Iniziative per la promozione economica e sociale</i>  |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| <b>6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.</b> | <i>Abrogato</i>  |



**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. c)**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b></p> <p><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |  |
|--|--|
| <p>Articolo 25</p> <p><i>Strumenti di attuazione</i></p>   |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e <b>il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</b></p>   | <p>1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco.</p>   |
| <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p>  | <p>2. <i>Identico.</i></p>   |
| <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. <b>Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</b></p> | <p>3. Nel <b>rispetto</b> delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine <b>nel piano per il parco sono inserite indicazioni</b> per la promozione delle attività compatibili.</p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>   |   |
|--|---|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 25  |   |
| <i>Strumenti di attuazione</i>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| 4. Al finanziamento del piano <b>pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3</b> , possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.  | 4. Al finanziamento del piano <b>per il parco</b> , possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. |
| 5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione. | 5. <i>Identico.</i>   |



**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. d)**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |  |
| <p>Articolo 26<br/><i>Coordinamento degli interventi</i></p>  |  |
| <p>Testo vigente</p>  | <p>Testo modificato</p>  |
| <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, <b>comma 3</b>, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> | <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano <b>per il parco</b> di cui all'articolo 25, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p> |



**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. e)**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>  |   |
|--|---|
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>Articolo 32<br/><i>Aree contigue</i></p>  | <p>Articolo 32<br/><b><i>Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue</i></b></p>  |
| <p>1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</p> | <p><b>1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie</b> per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina <b>dell'attività venatoria</b>, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue <b>esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.</b></p> |
| <p><b>2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.</b></p>   |   |
| <p>3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.</p>                       | <p><b>2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio</b></p>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <b>faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.</b> |
| <b>4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.</b>  |  |
| <b>5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.</b> |  |

**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. f)**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |  |
| <p>Articolo 11<br/><i>Regolamento del parco</i></p>   |  |
| <p>Testo vigente</p>  | <p>Testo modificato</p>  |
| <p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p>   | <p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco <b>e nelle aree ad esso contigue</b> ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p> |
| <p>2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:</p> <p>a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;</p> <p>b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;</p> <p>c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;</p> <p>d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;</p> <p>e) lo svolgimento di attività di ricerca</p> | <p>2. <i>Identico.</i></p>   |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |                                |
| Articolo 11   |                                |
| <i>Regolamento del parco</i>  |                                |
| Testo vigente   | Testo modificato               |
| <p>scientifica e biosanitaria;</p> <p><i>f)</i> i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;</p> <p><i>g)</i> lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;</p> <p><i>h)</i> l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.</p>                       |                                |
| <p><i>2-bis.</i> Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.</p> | <p><i>2-bis. Identico.</i></p> |
| <p>3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:</p>  | <p><i>3. Identico:</i></p>     |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Articolo 11<br><i>Regolamento del parco</i>  |  |
| Testo vigente  | Testo modificato                               |
|  | <b>0a) l'attività venatoria;</b> <sup>30</sup> |
| <i>a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;</i> | <i>a) identica;</i>                            |
| <i>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;</i>   | <i>b) identica;</i>                            |
| <i>c) la modificazione del regime delle acque;</i>   | <i>c) identica;</i>                            |
| <i>d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;</i>   | <i>d) identica;</i>                            |
| <i>e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;</i>   | <i>e) identica;</i>                            |
| <i>f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;</i>  | <i>f) identica;</i>                            |
| <i>g) l'uso di fuochi all'aperto;</i>  | <i>g) identica;</i>                            |
| <i>h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.</i>   | <i>h) identica.</i>                            |
| 4. Il regolamento del parco stabilisce   | 4. Il regolamento del parco stabilisce         |

---

<sup>30</sup> Modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1).

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |   |
|---|---|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
| Articolo 11   |   |
| <i>Regolamento del parco</i>  |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| altresi le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. <b>Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.</b> | altresi le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, <b>lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).</b> <sup>31</sup>  |
| 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.   | 5. <i>Identico.</i>   |
| 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il                                  | 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; <b>decorso inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;</b> il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |

<sup>31</sup> Modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 2).



|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 11<br><i>Regolamento del parco</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. | italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. |



**Articolo 5**

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1, lett. g)**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |                            |
| <p>Articolo 1<br/><i>Finalità e ambito della legge</i></p>  |                            |
| Testo vigente   | Testo modificato           |
| <p>1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.</p>   | <p>1. <i>Identico.</i></p> |
| <p>2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.</p>   | <p>2. <i>Identico.</i></p> |
| <p>3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:</p> <p>a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;</p> | <p>3. <i>Identico.</i></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Articolo 1<br><i>Finalità e ambito della legge</i>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p><i>b)</i> applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;</p> <p><i>c)</i> promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;</p> <p><i>d)</i> difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.</p> |   |
| <p>4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.</p>   | <p>4. <i>Identico.</i></p>  |
| <p>5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 . Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p>                                   | <p>5. <i>Identico.</i></p>  |
|  | <p><b>5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via</b></p> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
| Articolo 1<br><i>Finalità e ambito della legge</i>                              |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <b>generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica.</b> |



**Articolo 6**  
(*Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991*)  
**Comma 1**

|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 16<br><i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:</p> <p><i>a)</i> i contributi ordinari e straordinari dello Stato;</p> <p><i>b)</i> i contributi delle regioni e degli enti pubblici;</p> <p><i>c)</i> i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;</p> <p><i>d)</i> i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 , e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p><i>e)</i> gli eventuali redditi patrimoniali;</p> <p><i>f)</i> i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;</p> <p><i>g)</i> i proventi delle attività commerciali e promozionali;</p> <p><i>h)</i> i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;</p> <p><i>i)</i> ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.</p> | <p>1. <i>Identico.</i></p>  |
|  | <p><b>1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>                   |   |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>                |   |
| Articolo 16  |   |
| <i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i> |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p><b>impianti di potenza superiore al 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.</b></p> <p><b>1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</b></p> <p><b>1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</b></p> <p><b>1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree</b></p> |



|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>                   |   |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>                |   |
| Articolo 16  |   |
| <i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i> |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p><b>contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</b></p> <p><b>1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</b></p> <p><b>1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata</b></p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>                   |   |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>                |   |
| Articolo 16  |   |
| <i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i> |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p><b>al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</b></p> <p><b>1-octies.</b> I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientate e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.</p> <p><b>1-novies.</b> Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.</p> <p><b>1-decies.</b> Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.</p> <p><b>1-undecies.</b> I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>                   |  |
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>                |  |
| Articolo 16  |  |
| <i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i> |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <p><b>1-duodecies.</b> L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.</p> <p><b>1-terdecies.</b> L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.</p> <p><b>1-quaterdecies.</b> Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p> |  |
| <p>Articolo 16<br/> <i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i></p>           |  |
| Testo vigente  | Testo modificato   |
|  | <p><b>costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.</b></p> <p><b>1-quinquiesdecies.</b> Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai <b>parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.</b></p> |
| (...)  | (...)  |

**Articolo 7**

*(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

**Comma 1, lett. a)**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>  |   |
| <p>Articolo 11<br/><i>Regolamento del parco</i></p>  |   |
| <p>Testo vigente</p>   | <p>Testo modificato</p>   |
| <p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p>  | <p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco <b>e nelle aree ad esso contigue</b><sup>32</sup> ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p> |
| <p>2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:</p> <p>a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;</p> <p>b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;</p> <p>c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;</p> <p>d) lo svolgimento di attività sportive,</p> | <p>2. <i>Identico.</i></p>  |

<sup>32</sup> Modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, lett. f) n. 1.

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |                                |
|---|--------------------------------|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |                                |
| Articolo 11   |                                |
| <i>Regolamento del parco</i>  |                                |
| Testo vigente   | Testo modificato               |
| <p>ricreative ed educative;</p> <p>e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;</p> <p>f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;</p> <p>g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;</p> <p>h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.</p> |                                |
| <p>2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.</p>                                      | <p>2-bis. <i>Identico.</i></p> |
| <p>3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:</p>  | <p>3. <i>Identico:</i></p>     |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Articolo 11<br><i>Regolamento del parco</i>  |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <b>0a) l'attività venatoria;</b>  |
| <i>a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;</i> | <i>a) identica;</i>   |
| <i>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;</i>   | <i>b) identica;</i>   |
| <i>c) la modificazione del regime delle acque;</i>   | <i>c) identica;</i>   |
| <i>d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;</i>   | <i>d) identica;</i>   |
| <i>e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;</i>   | <i>e) identica;</i>   |
| <i>f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;</i>  | <i>f) identica;</i>   |
| <i>g) l'uso di fuochi all'aperto;</i>  | <i>g) identica;</i>   |
| <i>h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.</i>   | <i>h) identica;</i>   |
| 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. <b>Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3,</b>   | 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, <b>lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).</b> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>   |   |
|--|---|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 11  |   |
| <i>Regolamento del parco</i>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p><b>esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.</b></p>  |   |
| <p>5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.</p>   | <p>5. <i>Identico.</i></p>  |
| <p>6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro</p> | <p>6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; <b>decorso inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;</b><sup>33</sup> il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso</p> |

<sup>33</sup> Modifica introdotta dall'articolo 5, comma 1, lett. f) n. 2.



|   |   |
|---|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
| Articolo 11<br><i>Regolamento del parco</i>                                     |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| applicazione.   | inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. |



**Articolo 7**

*(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

**Comma 1, lett. b) e c)**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 11.1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Controllo della fauna selvatica</i></p> <p><b>1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.</b></p> <p><b>2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.</b></p> <p><b>3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p><b>formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.</b></p> <p><b>4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:</b></p> <p><b>a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;</b></p> <p><b>b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;</b></p> <p><b>c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.</b></p> <p><b>5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p><b>controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.</b></p> <p><b>6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.</b></p> <p><b>7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.</b></p> |
|   | <p><b>Allegato</b><br/><b>(articolo 11.1, comma 2)</b><br/><i>[vedi sotto il testo]</i></p>   |

*Testo dell'allegato:*

| Specie   | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo |
|--|----------------------------------|--|
| <b>Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)</b> |                                  | <b>Sardegna, Pantelleria</b>   |
| <b>Crocidura suaveolens (crocidura minore)</b>     | <b>Italia cont.</b>              | <b>Capraia, Elba</b>   |
| <b>Erinaceus europeus (riccio)</b>                 | <b>Italia cont.</b>              | <b>Sardegna, Sicilia, Elba</b>   |

| <b>Specie</b>   | <b>Distribuzione naturale in Italia</b> | <b>Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo</b> |
|---|---|---|
| <b>Suncus etruscus (mustiolo)</b>                         | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba</b>  |
| <b>Lepus capensis (lepre sarda)</b>                       | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna</b>   |
| <b>Lepus europaeus (lepre europea)</b>                    | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Italia meridionale continentale</b>  |
| <b>Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo)</b> | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Italia continentale, Sicilia, Sardegna</b>   |
| <b>Eliomys quercinus (quercino)</b>                       | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Capraia, Lipari</b>  |
| <b>Glis glis (ghiro)</b>                                  | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia, Elba, Salina</b>  |
| <b>Muscardinus avellanarius (moscardino)</b>              | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sicilia</b>  |
| <b>Hystrix cristata (istrice)</b>                         | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sicilia, Elba</b>  |
| <b>Vulpes vulpes (volpe)</b>                              | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia</b>  |
| <b>Martes martes (martora)</b>                            | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia, Elba</b>  |
| <b>Mustela nivalis (donnaia)</b>                          | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia</b>  |
| <b>Felis silvestris (gatto selvatico)</b>                 | <b>Italia cont.</b>                     | <b>Sardegna, Sicilia</b>  |
| <b>Sus scrofa (cinghiale)</b>                             |   | <b>Sardegna</b>   |
| <b>Dama dama (daino)</b>                                  |   | <b>Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)</b>   |
| <b>Cervus elaphus (cervo nobile)</b>                      |   | <b>Sardegna</b>   |
| <b>Ovis orientalis musimon (muflone)</b>                  |   | <b>Sardegna</b>   |
| <b>Capra aegragus (capra selvatica)</b>                   |   | <b>Montecristo</b>  |
| <b>Phasianus colchicus (fagiano comune)</b>               |   | <b>Italia</b>   |
| <b>Alectoris barbara (pernice sarda)</b>                  |   | <b>Sardegna</b>   |

**Articolo 7**

*(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

**Comma 1, lett. d)**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |   |
| <p>Articolo 22<br/><i>Norme quadro</i></p>  |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| (...)   | (...)   |
| <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, <b>salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.</b> Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.</p> | <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.</p> <p><b>6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.</b></p> |





**Articolo 8***(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)***Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| Articolo 18<br><i>Istituzione di aree protette marine</i>   | Articolo 18<br><i>Istituzione di aree protette marine e riserve marine</i>   |
| <p>1. <b>In attuazione del programma</b> il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è <b>in ogni caso</b> svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.</p> | <p>1. Il Ministro dell'ambiente e <b>della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine</b>, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. <b>Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia.</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | L'istruttoria <b>tecnica</b> preliminare è svolta <b>dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.</b>  |
|   | <b>3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.</b>   |
| 1- <i>bis</i> . L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. | <b>4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.</b> |
| 2. Il decreto istitutivo contiene <b>tra l'altro</b> la denominazione e la  | <b>5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le</b>   |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. | <b>definizioni</b> , la denominazione, <b>le finalità e</b> la delimitazione dell'area, <b>le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì</b> , la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. <b>Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.</b>  |
| 3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale <b>della Repubblica italiana.</b>   | 6. Il decreto <b>di cui al comma 5</b> è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.   |
|  | <b>7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:</b><br><br>a) <b>in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;</b><br><br>b) <b>in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;</b><br><br>c) <b>in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto</b> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato                                    |
|   | <b>della protezione e delle finalità istitutive</b> |
| <b>4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.</b> |   |
| <b>5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.</b>                           |   |

**Articolo 9**  
*(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)*  
**Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |  |
|--|--|
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| Articolo 19<br><i>Gestione delle aree protette marine</i>  | Articolo 19<br><i>Gestione delle aree protette e delle riserve marine</i>  |
| <p>1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.</p> <p>[vedi anche comma 3 del testo modificato]</p> | <p>1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e <b>riserva marina</b> è assicurato attraverso <b>la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b></p> <p><b>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <b>privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.</b>   |
|   | <b>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.</b> |
|   | <b>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.</b>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <b>2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.</b> |  |
|   | <b>5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.</b> |
|   | <b>6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i</b>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
|--|---|
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p><b>seguenti contenuti:</b></p> <p><b>a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</b></p> <p><b>b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;</b></p> <p><b>c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;</b></p> <p><b>d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</b></p> |
| <p>3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:</p> | <p>7. Nelle aree protette marine, <b>nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali</b> sono vietate le attività che possono <b>alterare le</b> caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, <b>salvo quanto stabilito al comma 9</b>, sono vietati:</p>   |
|  | <p><b>a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;</b></p>   |
| <p>a) la cattura, la raccolta e il</p>   | <p><b>b) qualunque attività di cattura,</b></p>   |



| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>                             |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; | raccolta e danneggiamento <b>di esemplari</b> delle specie animali e vegetali, <b>ivi comprese la caccia e la pesca</b> ;<br><b>c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;</b>  |
| b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;     | <b>d) qualunque</b> alterazione, <b>diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo</b> , dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche <b>biochimiche</b> dell'acqua, <b>ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;</b> |
| c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;  | <i>identico alla lett. f)</i>   |
| d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;                           | <b>e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;</b>  |
| <i>identico alla lett. c)</i>   | <b>f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</b>   |
| <b>e) la navigazione a motore;</b>  |   |
|   | <b>g) l'uso di fuochi all'aperto.</b>   |
| f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.   | <i>vedi lett. d)</i>  |
|   | <b>8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:</b>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;</b></p> <p><b>b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;</b></p> <p><b>c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;</b></p> <p><b>d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.</b></p> |
|   | <p><b>9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-</b></p>   |

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b></p> <p><i>Legge quadro sulle aree protette</i></p>   |   |
|--|---|
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p><b>compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.</b></p>  |
| <p>4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.</p>   | <p><b>10.</b> I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, <b>nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.</b></p>  |
| <p>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.</p>   | <p><i>Vedi sopra comma 9</i></p>  |
| <p>6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima <b>con decreto del Ministro della marina mercantile.</b> I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.</p> | <p><b>11.</b> I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree <b>marine</b> protette <b>o riserve marine</b> possono essere concessi in uso esclusivo <b>ai soggetti gestori</b> per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.</p>                                 |
| <p>7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.</p>   | <p><b>12.</b> La sorveglianza nelle aree protette marine, <b>nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare</b> è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, <b>ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia</b> degli enti locali delegati alla gestione <b>anche in forma consortile e</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.</b></p> |
|   | <p><b>13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>  |

**Articolo 10**

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

**Comma 1**

| <p><b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br/> <i>Legge quadro sulle aree protette</i></p> |   |
|--|---|
| Testo vigente  | Testo modificato  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19-bis</b><br/> <i>Programma triennale per le aree marine protette</i></p> <p><b>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.</b></p> <p><b>2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.</b></p> <p><b>3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.</b></p> <p><b>4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.</b></p> <p><b>5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.</b></p> <p><b>6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-bis, 2 e 2-</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p><b>bis, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b></p> <p><b>7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.</b></p> <p><b>8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.</b></p> <p><b>9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al</b></p> |



| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |  |
|---|--|
| Testo vigente   | Testo modificato   |
|   | <p><b>presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p> <p><b>10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.</b></p> <p><b>11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie</b></p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <p><b>proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</b></p> <p><b>12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.</b></p> <p><b>13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica</b></p> |

**Articolo 10***(Introduzione dell'articolo 19- bis della legge n. 394 del 1991)***Comma 5**

| <b>Legge 31 luglio 2002, n. 179</b><br><i>Disposizioni in materia ambientale</i>  |                  |
|---|------------------|
| Articolo 8<br><i>Funzionamento delle aree marine protette</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| <b>1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</b>                          | <i>Abrogato</i>  |
| <b>2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.</b> | <i>Abrogato</i>  |
| <b>3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal</b>   | <i>Abrogato</i>  |

| <b>Legge 31 luglio 2002, n. 179</b>  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Disposizioni in materia ambientale</i>  |                     |
| Articolo 8   |                     |
| <i>Funzionamento delle aree marine protette</i>  |                     |
| Testo vigente  | Testo modificato    |
| <b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.</b>  |                     |
| <b>4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.</b>  | <i>Abrogato</i>     |
| <b>5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.</b>   | <i>Abrogato</i>     |
| 6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.           | <i>6. Identico.</i> |
| 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. | <i>7. Identico.</i> |
| 8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1  | <i>8. Identico.</i> |

| <b>Legge 31 luglio 2002, n. 179</b><br><i>Disposizioni in materia ambientale</i>  |                  |
|---|------------------|
| Articolo 8<br><i>Funzionamento delle aree marine protette</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |                  |



**Articolo 11**  
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

**Comma 1**

|  |   |
|--|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>  |   |
| Articolo 21<br><i>Vigilanza e sorveglianza</i>   |   |
| Testo vigente  | Testo modificato  |
| <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.</p>  | <p>1. Il Ministero dell'ambiente e <b>della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione</b> delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale <b>mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.</b></p> |
| <p>2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo</p> | <p>2. <i>Identico.</i></p>  |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b>  |                  |
|---|------------------|
| <i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |                  |
| Articolo 21   |                  |
| <i>Vigilanza e sorveglianza</i>   |                  |
| Testo vigente   | Testo modificato |
| <p>articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.</p> |                  |



**Articolo 12***(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)***Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Articolo 24<br><i>Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale</i>  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, <b>la composizione</b> e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco. | 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri <b>del revisore dei conti</b> e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco. |
| <b>2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.</b>  | <i>Abrogato</i>  |
| 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.   | <i>3. Identico.</i>  |
|   | <b>3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato</b>   |



**Articolo 13**  
(*Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991*)

**Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |   |
|---|---|
| Articolo 30<br><i>Sanzioni</i>  |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.  | 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, <b>comma 7</b> , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.  |
| 1- <i>bis</i> . Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9- <i>bis</i> , chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera <i>e</i> ), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. | 1- <i>bis</i> . Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9- <i>bis</i> , chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, <b>comma 7, lettera a)</b> , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. |
| (...)   | (...)   |



**Articolo 14***(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)***Comma 1**

|   |  |
|---|--|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
| Articolo 33<br><i>Relazione al Parlamento</i>   |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| 1. Il Ministro dell'ambiente, <b>previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente</b> , presenta annualmente al Parlamento una relazione <b>sullo stato di attuazione della presente legge e</b> sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. | 1. <b>Su proposta del Comitato nazionale aree protette</b> , il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione <b>sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.</b>  |
|   | 2. <b>Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</b> |
|   | 3. <b>Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun</b>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i> |   |
| Articolo 33<br><i>Relazione al Parlamento</i>                                   |   |
| Testo vigente   | Testo modificato  |
|   | <b>ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.</b> |

**Articolo 15**  
(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

**Comma 1**

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Articolo 36<br><i>Aree marine di reperimento</i>  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:</p> <p>a) Isola di Gallinara;</p> <p>b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;</p> <p>c) Secche di Torpaterno;</p> <p>d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;</p> <p>e) Costa degli Infreschi;</p> <p>f) Costa di Maratea;</p> <p>g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);</p> <p>h) Costa del Monte Conero;</p> <p>i) Isola di Pantelleria;</p> <p>l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;</p> <p>m) Acicastello - Le Grotte;</p> <p>n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);</p> <p>o) Capo Spartivento - Capo Teulada;</p> <p>p) Capo Testa - Punta Falcone;</p> | <p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche <b>di cui agli articoli 4 e 19-bis</b>, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:</p> <p>a) Isola di Gallinara;</p> <p>b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;</p> <p>c) Secche di Torpaterno;</p> <p>d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;</p> <p>e) Costa degli Infreschi;</p> <p>f) Costa di Maratea;</p> <p>g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);</p> <p>h) Costa del Monte Conero;</p> <p>i) Isola di Pantelleria;</p> <p>l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;</p> <p>m) Acicastello - Le Grotte;</p> <p>n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);</p> <p>o) Capo Spartivento - Capo Teulada;</p> |

| <b>Legge 6 dicembre 1991, n. 394</b><br><i>Legge quadro sulle aree protette</i>   |  |
|---|--|
| Articolo 36<br><i>Aree marine di reperimento</i>  |  |
| Testo vigente   | Testo modificato   |
| <p>q) Santa Maria di Castellabate;<br/>r) Monte di Scauri;<br/>s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;<br/>t) Parco marino del Piceno;<br/>u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;<br/>v) Isola di Bergeggi;<br/>z) Stagnone di Marsala;<br/>aa) Capo Passero;<br/>bb) Pantani di Vindicari;<br/>cc) Isola di San Pietro;<br/>dd) Isola dell'Asinara;<br/>ee) Capo Carbonara;<br/>ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;<br/>ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;<br/>ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.</p> | <p>p) Capo Testa - Punta Falcone;<br/>q) Santa Maria di Castellabate;<br/>r) Monte di Scauri;<br/>s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;<br/>t) Parco marino del Piceno;<br/>u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;<br/>v) Isola di Bergeggi;<br/>z) Stagnone di Marsala;<br/>aa) Capo Passero;<br/>bb) Pantani di Vindicari;<br/>cc) Isola di San Pietro;<br/>dd) Isola dell'Asinara;<br/>ee) Capo Carbonara;<br/>ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»;<br/>ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»;<br/>ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.</p> |
| <p>2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.</p>  | <p>2. <i>Identico.</i></p>   |





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

|                              |                           |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
| <a href="#"><u>44/II</u></a> | Schede di lettura         | Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. II (Sintesi e artt. 28-85) - Ed. provvisoria  |
| <a href="#"><u>45</u></a>    | Dossier                   | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria |
| <a href="#"><u>46</u></a>    | Dossier                   | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"   |
| <a href="#"><u>47</u></a>    | Schede di lettura         | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958 - Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo   |
| <a href="#"><u>48</u></a>    | Dossier                   | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio"   |
| <a href="#"><u>49</u></a>    | Schede di lettura         | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" - Edizione provvisoria           |
| <a href="#"><u>50</u></a>    | Dossier                   | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"  |
| <a href="#"><u>51</u></a>    | Dossier                   | Sistemi elettorali: Spagna   |
| <a href="#"><u>52</u></a>    | Dossier                   | Sistemi elettorali: Francia  |
| <a href="#"><u>53</u></a>    | Dossier di documentazione | Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali   |
| <a href="#"><u>54</u></a>    | Dossier                   | Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni   |
| <a href="#"><u>55</u></a>    | Dossier                   | Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)   |
| <a href="#"><u>56</u></a>    | Dossier                   | Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale   |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".